



Ministero dell'Istruzione, dell'Università  
e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per  
l'Abruzzo Direzione Generale

REGIONE  
ABRUZZO

Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro,  
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

## Intesa

**per l'offerta di un servizio educativo destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi tra Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e Regione Abruzzo per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni sperimentali "Primavera" in attuazione dell'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013.**

L'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e la Regione Abruzzo rappresentati rispettivamente dal Direttore Generale Ernesto Pellicchia e dall'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, Paolo Gatti,

**VISTO** l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

**VISTA** la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

**VISTO** l'Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 1° agosto 2013 – Atto n. 83/CU – per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTI** in particolare, i seguenti articoli del ripetuto Accordo Quadro:

- art. 1 in base al quale ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido (di seguito "Sezioni primavera");
- art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, sentite le ANCI regionali, per la programmazione e la gestione delle "Sezioni primavera", sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica, n. 37 del 10 aprile 2008, che definisce i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle Sezioni primavera;

**VISTA** la nota prot. AOODGOS 4464 del 30 agosto 2013, con la quale il MIUR ha comunicato la definizione dell'Accordo del 1° agosto 2013 per l'attivazione delle Sezioni Primavera per il biennio 2013/2014 e 2014/2015 e, pertanto, ciascun Ufficio Scolastico potrà attivare apposita Intesa con la Regione;

**ACCERTATO**, limitatamente all'anno scolastico 2013-2014, che i contributi statali sono ripartiti secondo la tabella allegata al ripetuto Accordo in data 1° agosto 2013, nella quale è riportata, per la Regione Abruzzo, la percentuale del 2% e che, per quanto attiene al numero delle sezioni, si fa riferimento a quelle relative al monitoraggio del MIUR 2010-2011;

**SENTITA** l'ANCI Regionale;

### **SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA**

#### **Articolo 1 (Natura e finalità delle sezioni primavera)**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia ed eventualmente dei nidi d'infanzia.
2. Il servizio, denominato "sezione primavera", risponde ad uno specifico profilo educativo per i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre e il 31 dicembre l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età.
3. L'offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età, nel rispetto delle normative vigenti.

#### **Articolo 2 (Requisiti di ammissione)**

1. I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai seguenti criteri generali:
  - a) presenza di locali e spazi idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);
  - b) allestimento degli spazi con arredi, materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
  - c) acquisizione preventiva del parere favorevole del Comune competente quale requisito di ammissione per l'istruttoria dei progetti;
  - d) specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;
  - e) un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere;

f) rapporto numerico educatori-bambini che, nel rispetto delle leggi regionali, sia non superiore a 1:10;

g) una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età, che può variare tra i 10 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato.

2. Il possesso dei criteri di cui al precedente comma è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, per il prosieguo della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

### **Articolo 3 (Intesa regionale)**

1. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e la Regione Abruzzo, sentita l'ANCI regionale, stipulano la presente intesa per la programmazione ed il funzionamento delle sezioni primavera sul territorio, definendo la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo 1 e le modalità di funzionamento e gestione complessiva delle medesime sezioni, utilizzando i fondi statali e regionali destinati di cui al successivo articolo 5;

2. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo provvede alla gestione unitaria amministrativa, finanziaria e di controllo/verifica, secondo le seguenti linee operative:

a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sono ammesse in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico, per le quali permangono, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;

b) possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie, nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, che rispondano ai requisiti di accesso previsti dal precedente articolo 2;

c) sono ammesse al finanziamento le sezioni, di cui ai punti a) e b), che abbiano un numero di bambini compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 20 unità, e che funzionino per un minimo giornaliero di cinque ore fino ad un massimo di otto; per le sezioni primavera collocate nei comuni montani il numero minimo di bambini è fissato a sei unità;

d) sono riconosciute come sezioni primavera, ancorché non finanziate con risorse pubbliche, le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia organizzate secondo i requisiti previsti dal precedente art. 2;

3. L'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite sarà determinato in base ai requisiti previsti nella scheda di valutazione.

### **Articolo 4 (Gestione del servizio)**

1. I gestori di scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, possono partecipare all'attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:

a) i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni dell'infanzia (scuole d'infanzia e nidi d'infanzia) a cui sono aggregate;

b) per nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, definito sulla base dei criteri generali di cui sopra, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dalle intese regionali;

c) le richieste di ammissione o di conferma vengono valutate dall'apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui ai successivi articoli;

d) i progetti di prosecuzione dell'esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurez-

za, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo.

#### **Articolo 5 (Finanziamenti)**

1. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo Quadro del 1° agosto 2013, lo Stato, la Regione Abruzzo e i Comuni concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie nei seguenti termini:

- a) limitatamente all'a.s. 2013/14 il contributo del Ministero della istruzione, della Università e della Ricerca, per le sezioni Primavera della Regione Abruzzo è pari al 2% della quota dei fondi destinati al territorio nazionale, come indicato nella tabella allegata all'Accordo del 1.8.2013;
- b) limitatamente all'a.s. 2013/14 il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – come comunicato con nota prot. n. 41/5460 del 18.11.2013 – è pari ad € 18.375,00;
- c) la Regione Abruzzo, limitatamente all'anno scolastico 2013/14, concorre al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario in misura pari a € 100.000,00 a valere sulle risorse destinate ai Programmi attuativi interregionali (PAIn) di cui alla deliberazione CIPE n. 78 dell'11 luglio 2012, come stabilito dal Comitato di Sorveglianza PAR FSC Abruzzo 2007-2013 nella seduta del 29 novembre 2013. Per l'anno scolastico 2014-2015 il contributo finanziario della Regione Abruzzo è limitato all'ammontare delle risorse disponibili destinate all'intervento di che trattasi.
- d) i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali, umane e di servizi autonomamente definito.

2. Le parti prendono atto che

- i contributi statali complessivi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1, sono ripartiti nella misura del 50% in base alla popolazione in età 24-36 mesi residente nel territorio regionale e nel restante 50% in base al numero di sezioni autorizzate.
- il contributo regionale di cui alla lett. c) del precedente comma 1, considerata la natura del finanziamento, è attribuito a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ai sensi della vigente disciplina in materia, come sancita, in particolare, dalle "Linee guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR-FAS 2007/2013" allegato al "Manuale di procedure dell'Organismo Responsabile della Programmazione del PAR FAS 2007-2013" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 710/2012.

3. I contributi finanziari saranno erogati alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, in proporzione alla durata oraria del servizio e alla quantità di bambini frequentanti, sulla base dei requisiti previsti in apposita scheda di valutazione predisposta dal Tavolo tecnico interistituzionale di valutazione e confronto di cui al successivo art. 7.

#### **Articolo 6 (Personale educativo)**

1. I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione.

2. Per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l'infanzia e/o con specifico titolo di studio (diploma magistrale abilitante, diploma di liceo pedagogico abilitante, diploma di scuola magistrale per l'infanzia abilitante, laurea in scienze dell'educazione o in scienze della formazione primaria).

3. Considerata la diversa natura dei soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera.
4. La determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l'assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico.

#### **Articolo 7 (Tavolo tecnico interistituzionale di valutazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), dell'Accordo Quadro del 1° agosto 2013 viene attivato presso l'Ufficio Scolastico Regionale, con decreto USR, il Tavolo tecnico interistituzionale di valutazione e confronto con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza, cui è demandato, in particolare, il compito di valutare le condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale, costituito da:

- n. 2 rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;
- n. 2 rappresentanti della dirigenza scolastica;
- n. 2 rappresentanti della Regione Abruzzo;
- n. 1 rappresentante dell'ANCI Abruzzo;
- n. 1 rappresentante sindacale.

Il tavolo tecnico è presieduto dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio IV dell'USR Abruzzo.

2. Per le istituzioni educative che hanno attivato "Sezioni primavera" e che chiedono l'accesso al finanziamento, il Tavolo accerta il possesso dei requisiti di ammissione e procede all'esame dei progetti e della relativa documentazione di supporto.
3. Il Tavolo, individuate le priorità territoriali, predispone apposita graduatoria, dando precedenza alle Sezioni primavera che chiedono il prosieguo dell'attività.
4. Sulla base della graduatoria, l'Ufficio scolastico regionale individua le sezioni da ammettere a contributo e provvede alla sua erogazione fino al limite degli stanziamenti assegnati.

#### **Articolo 8 (Disposizioni transitorie)**

1. Nei limiti delle risorse disponibili, i firmatari della presente Intesa predisporranno per il personale impegnato nel servizio educativo delle sezioni primavera, specifiche forme di aggiornamento a livello regionale. Provvederanno inoltre al controllo del funzionamento delle sezioni primavera.
2. Nelle more di un intervento legislativo di stabilizzazione del servizio, la presente Intesa ha la durata di anni due ed è tacitamente confermata per un ulteriore uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziata a bilancio.
3. Dall'attuazione della presente Intesa non devono risultare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Aquila, 24 febbraio 2014

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo  
Il Direttore Generale

Dott. Ernesto Pellecchia

Regione Abruzzo  
L'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro,  
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

Avv. Paolo Gatti